

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1102

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2002

—————

Norme sull’affidamento delle gestioni aeroportuali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del settore delle gestioni totali aeroportuali è una questione aperta da tempo, affrontata fino ad oggi in modo parziale e comunque senza mai riuscire a dare risposte adeguate alla importanza e complessità dei problemi esistenti.

Attualmente tutte le società di gestione aeroportuale, fatta eccezione per quelle che gestiscono gli scali di Roma, Milano, Bergamo, Torino, Venezia e Genova, sono in regime di concessione parziale e precaria, circostanza che non favorisce di certo gli investimenti e l'attrazione di capitali privati e che crea una ingiustificata, quanto dannosa, per il servizio, disparità fra le opportunità di sviluppo dei pochi aeroporti che hanno una gestione privatistica stabile rispetto a tutti gli altri.

La confusione nella distribuzione di poteri tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente nazionale per l'aviazione civile richiede urgentemente l'adozione di misure dirette a riordinare le competenze in materia di sicurezza e controllo aereo, al fine di allineare il nostro Paese ai principali *partner* dell'Unione europea ed alle indicazioni che giungono dalla Commissione europea. A questa situazione non definita si è aggiunta in tempi recenti la pretesa irragionevole dell'Agenzia del demanio di distinguere i sedimi aeroportuali tra aree dedicate alle attività aeronautiche ed aree da trasferire alla

stessa Agenzia, per essere successivamente dismesse. Tali problemi hanno reso praticamente impossibile l'attuazione della disciplina vigente in tema di concessioni totali; prova ne sia il fatto che, a quattro anni dalla data della sua entrata in vigore, non è stato ancora attuato lo specifico regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521.

Per uscire da tale situazione di incertezza e di conflitto fra organi centrali ed enti locali, bisogna definitivamente abbandonare la logica accentratrice e gestionale che fino ad ora ha contraddistinto il ruolo dello Stato nel sistema aeroportuale, per passare definitivamente ad un sistema nel quale lo Stato svolga correttamente funzioni di controllo e di programmazione, lasciando la gestione, in sintonia con quanto accade nel resto d'Europa, a società con larga partecipazione dei privati, che garantiscano una alta professionalità e una conduzione ispirata a schemi imprenditoriali.

In tale contesto potranno aumentare la sicurezza e la qualità del servizio. Prevedendo nelle future società di gestione totale una partecipazione degli enti locali, infine, le attività aeroportuali saranno sempre più integrate nel tessuto economico e produttivo locale ed improntate all'attenzione verso l'utenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Affidamento della gestione
totale aeroportuale)*

1. I beni del demanio aeroportuale sono assegnati, in uso gratuito, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che, entro due mesi, provvede all'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società autorizzate all'occupazione ed all'uso dei beni del sedime demaniale aeroportuale, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. La concessione di cui al comma 1, nella consistenza demaniale risultante dalla ricognizione effettuata dall'ufficio commissariale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è rilasciata dall'ENAC, per un biennio durante il quale le società di gestione di cui al comma 1 attuano la privatizzazione del proprio capitale, per quote di maggioranza, secondo la procedura stabilita dagli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533. Nel bando per l'individuazione dei soci privati sono indicati, oltre a quanto stabilito nell'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996:

a) la durata massima di quaranta anni della concessione totale;

b) il canone base, stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'obbligo di realizzare le infrastrutture indicate nella scheda tecnica elaborata dall'ENAC;

d) la riserva di una quota di capitale a favore degli enti locali interessati;

e) il mantenimento dei livelli occupazionali dell'attuale gestore con le relative proposte di incremento in relazione allo sviluppo del traffico aereo;

f) le linee guida del piano industriale che il socio privato si impegna a realizzare nell'arco di cinque anni.

3. Decorso il biennio di cui al comma 2, l'ENAC affida la concessione totale con procedura di evidenza pubblica alle stesse condizioni stabilite nel medesimo comma 2.

Art. 2.

(Convenzione)

1. La convenzione tipo per l'affidamento delle gestioni aeroportuali di cui alla circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, regola, in quanto compatibili con i regimi giuridici vigenti, l'affidamento di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con delibera dell'ENAC, che è sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. L'efficacia della convenzione è subordinata al versamento all'erario dello Stato, da parte del concessionario della gestione totale aeroportuale, di un importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto per l'anno 2000 ai sensi del decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze del 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1999, per ogni anno di

durata della concessione rilasciata o di estensione della stessa.

Art. 3.

(Canoni)

1. Resta invariata per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura dei canoni di concessione dovuti dalle società di gestione aeroportuale ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

